Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 luglio 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8 533

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in prima seduta comune, mercoledì, 2 ottobre 1963, alle ore 11, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Votazione per la nomina:

di un giudice della Corte Costituzionale;

di sette componenti il Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Presidente della Camera dei deputati
BUCCIARELLI DUCCI

(7169)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1963, n. 987.

Regolamento per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, concernente la emanazione delle norme per la esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1963

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 13. — VILLA

Regolamento per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale.

Art. 1.
Definizioni

Agli effetti della legge 9 gennaio 1962, n. 1, che nei successivi articoli sarà chiamata soltanto legge, si considerano:

a) prevalentemente addette al trasporto passeggeri le navi nelle quali il rapporto tra il volume dei locali destinati ai passeggeri e quello globale interno delle navi stesse sia superiore a 0,25;

b) da pesca oceanica le navi a scafo metallico abilitate all'esercizio della pesca oltre gli stretti ed attrezzate per la conservazione del pescato;

c) lavori di trasformazione quelli che comportano un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave (trasformazione della nave da carico secco a liquido, sostituzione del motore con altro di tipo diverso, taglio e allungamento dello scafo, ecc.);

d) lavori di modificazione quelli che comportano notevoli innovazioni negli impianti e nelle sistemazioni di bordo (condizionamento d'aria, apparecchiature di governo, alloggio dei passeggeri, ecc.);

c) lavori di grande riparazione quelli di notevole entità necessari per rimettere in efficienza la nave, esclusi i lavori di periodica riclassifica.

Art. 2.

Termine per la partecipazione al capitale della Sezione autonoma « Credito navale » dell'I.M.I.

Gli Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale che intendono partecipare, ai sensi dell'art. 1 della legge, al capitale di fondazione della Sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano devono presentare domanda all'Istituto medesimo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Domanda di ammissione ai benefici di legge

Le imprese che intendono ottenere l'ammissione ai benefici della legge devono presentare per ciascuna nave domanda al Ministero della marina mercantile e alla Sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano.

La domanda diretta al Ministero deve essere prodotta in duplice copia di cui una in bollo.

Nella domanda per nuove costruzioni le imprese devono indicare il tipo, le caratteristiche principali, la destinazione della nave e il prezzo presunto dei lavori e dichiarare di essere in possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane.

Nella domanda per i lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione le imprese devono indicare gli elementi di individuazione, le caratteristiche principali e la destinazione della nave, la natura e il prezzo presunto dei lavori.

In ogni caso le imprese devono indicare, anche successivamente, il cantiere presso il quale i lavori saranno eseguiti e, se i lavori sono stati già iniziati, la data del loro inizio; devono altresì dichiarare se hanno ottenuto o richiesto per i medesimi lavori analoghi contributi dallo Stato o da altri Enti, a norma di leggi e regolamenti speciali, anche di carattere regionale.

Sono valide le domande presentate anche prima della emanazione del presente regolamento.

Art. 4.

Documenti a corredo della domanda

La domanda deve essere corredata, anche successivamente alla sua presentazione, dei seguenti elementi:

A) *per nuove costruzioni*: piani generali e specifiche della nave, peso della nave scarica e asciutta ripartito in scafo, apparato motore e allestimento, prezzo contrattuale;

B) *per lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione*: descrizione tecnica dei lavori con allegati disegni illustrativi degli stessi, indicazione dei quantitativi dei materiali da impiegare e della manodopera occorrente, certificato di iscrizione della nave nei registri di cui all'art. 146 del Codice della navigazione con l'indicazione dei servizi cui la nave è abilitata.

Qualora i lavori siano stati già iniziati le imprese devono presentare un certificato del Registro italiano navale attestante la data dell'inizio dei lavori stessi.

Le imprese possono inoltre presentare ogni altro documento che ritengono utile ai fini della determinazione del prezzo dei lavori.

I documenti e gli elementi di cui al presente articolo devono essere presentati in duplice esemplare al Ministero della marina mercantile.

A richiesta del Ministero della marina mercantile le imprese sono tenute a presentare copia dei contratti di commessa dei lavori debitamente registrati.

Art. 5.

Inizio dei lavori

Agli effetti del primo comma dell'art. 2 della legge, i lavori di nuove costruzioni si intendono iniziati quando, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, n. 1754, sia stata impostata la chiglia sullo scalo e, in mancanza, quando lo stato di avanzamento dello scafo nudo abbia raggiunto le seguenti percentuali:

5% per navi fino a 6.000 tonnellate di stazza lorda;
4% per navi da 6.001 a 8.000 tonnellate di stazza lorda;
3% per navi da 8.001 a 12.000 tonnellate di stazza lorda;
2% per navi oltre 12.000 tonnellate di stazza lorda.

I lavori diversi dalla costruzione si intendono iniziati quando comincia la messa in opera dei materiali e dei macchinari occorrenti.

Art. 6.

Accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici

Il Ministero della marina mercantile accerta se le imprese che chiedono l'ammissione ai benefici abbiano a norma di legge i requisiti per essere proprietarie di navi italiane e, se le navi cui si riferiscono le richieste, in base alla documentazione prodotta, siano comprese tra quelle indicate nel primo comma dell'art. 7 della legge, avvalendosi, ove occorra, dell'opera del Registro italiano navale.

Art. 7.

Prezzo dei lavori

Il prezzo dei lavori di cui all'art. 2 della legge è determinato dal Ministero della marina mercantile tenendo conto delle condizioni del mercato delle costruzioni e riparazioni navali, dell'andamento dei prezzi del materiale e della mano d'opera e comprendendo le eventuali spese per forniture delle imprese committenti fuori contratto.

Per i lavori di costruzione il prezzo così determinato è aumentato del 10 per cento per spese di primo armamento, revisione del prezzo contrattuale, spese extra contrattuali cantiere ed interessi passivi sui pagamenti effettuati dalle imprese committenti durante la costruzione della nave.

Art. 8.

Comunicazioni alla Sezione credito navale e al Ministero del tesoro

Le risultanze degli accertamenti di cui all'art. 6 ed il prezzo dei lavori sono comunicati dal Ministero della marina mercantile alla Sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano ed al Ministero del tesoro.

Art. 9.

Deliberazione del finanziamento

La Sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano delibera l'importo e le condizioni del finanziamento dandone comunicazione ai Ministeri del tesoro e della marina mercantile.

Sulla deliberazione il Ministero del tesoro, promuove il parere del Comitato di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge.

Art. 10.

Notifica del decreto di concessione del contributo

Il Ministero della marina mercantile trasmette copia del decreto di concessione del contributo di interesse alla Sezione autonoma « Credito navale » e alla impresa interessata.

Art. 11.

Non cumulabilità del contributo di interesse

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge, le imprese che successivamente alla presentazione della domanda chiedono per i medesimi lavori analoghi contributi allo Stato o ad altri Enti in forza di legge e regolamenti speciali, anche a carattere regionale, devono darne immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile.

Qualora venga accertato che siano stati corrisposti i contributi di cui al precedente comma, il decreto con il quale è stato concesso il contributo di cui all'art. 4 della legge è annullato e viene fatto obbligo alla impresa interessata di restituire le somme a tale titolo riscosse maggiorate degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della riscossione delle somme stesse.

Art. 12.

Liquidazione del contributo di interesse

Per ottenere la liquidazione del contributo di interesse per il periodo di somministrazione del finanziamento le imprese devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dei seguenti documenti:

A) *per lavori diversi dalla costruzione*:

1) certificato del Registro italiano navale attestante le date di inizio e di ultimazione dei lavori;

2) prospetto rilasciato dalla Sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano contenente la specifica delle somministrazioni effettuate;

3) copia del contratto di finanziamento;

B) *per lavori di costruzione*:

1) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori;

2) certificato dell'Ufficio di iscrizione attestante che la nave è stata iscritta nei registri di cui all'art. 146 del Codice della navigazione nel termine stabilito dal Ministro per la marina mercantile;

3) prospetto rilasciato dalla Sezione autonoma « Credito navale » dello Istituto mobiliare italiano contenente la specifica delle somministrazioni effettuate;

4) per le navi da pesca oceanica, certificato dell'Ufficio di iscrizione attestante che la nave è a scafo metallico, è abilitata all'esercizio della pesca oltre gli Stretti ed è attrezzata per la conservazione del pescato;

5) copia del contratto di finanziamento.

Salvo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 5 della legge, per ottenere la liquidazione del contributo per il periodo di ammortamento le imprese, oltre ai documenti di cui ai precedenti numeri, ove non siano stati già prodotti, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dei seguenti documenti:

1) certificato attestante che la nave nel periodo corrispondente alla rata di ammortamento ha conservato l'iscrizione nella più alta classe del Registro italiano navale;

2) certificato dell'ufficio di iscrizione attestante che la nave ha conservato i requisiti di nazionalità nel periodo di cui al precedente n. 1).

Art. 13.

Annullamento del contributo d'interesse

Qualora a lavori ultimati le navi di nuova costruzione non risultassero avere le caratteristiche per essere comprese tra quelle indicate nel primo comma dell'art. 7 della legge e non venissero inscritte nella più alta classe del Registro italiano navale, il Ministro per la marina mercantile procede all'annullamento del decreto di concessione del contributo d'interesse.

Il provvedimento con cui viene disposto l'annullamento del decreto suddetto è comunicato dal Ministero della marina mercantile alla Sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano ed al Ministero del tesoro.

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 988.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica « Direttore didattico Alfio Marletta » del Circolo didattico G. Biscari di Catania.

N. 988. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica « Direttore didattico Alfio Marletta » del Circolo didattico G. Biscari di Catania viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n 989.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Venosa (Potenza).

N. 989. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Venosa (Potenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 990.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico delle Scuole elementari di Villapiana (Savona).

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Circolo didattico delle Scuole elementari di Villapiana (Savona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1963.

Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 18, numero 1, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

Visti gli articoli 12, 15, ultimo comma, e 36 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916, concernente disposizioni di attuazione e di coordinamento della precitata legge;

Ritenuto che l'attuale Consiglio superiore della magistratura è scaduto il 18 luglio 1963 e che pertanto si deve procedere alla elezione del nuovo Consiglio;

Decreta:

Sono indette le elezioni dei componenti Magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

Le votazioni avranno luogo presso gli uffici giudiziari indicati negli articoli 25 della precitata legge e 2 del precitato decreto presidenziale, dalle ore 9 alle ore 14, di domenica 13 ottobre 1963.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1963

SEGNI

(7062)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il proprio decreto ministeriale 10 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1955 (registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 391), concernente la istituzione della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1958 (registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 103, con il quale il dott. gr. uff. Francesco Marinone, direttore generale del commercio interno, è stato nominato membro della Commissione sopraindicata;

Considerato che il dott. gr. uff. Guido Giorgi è stato nominato direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali al posto del dottor gr. uff. Francesco Marinone, preposto ad altra direzione generale;

Decreta:

Il dott. gr. uff. Guido Giorgi, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, è nominato membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del dott. gr. uff. Francesco Marinone, preposto ad altra direzione generale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1963

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 259

(7006)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1963.

Nomina dell'on. Augusto Cesare Fanelli a membro effettivo della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'on. avv. Giuseppe Salari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, che disciplina le forme di tutela previdenziale dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1963, concernente la costituzione della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori di cui all'art. 6 della predetta legge n. 250 del 1958;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla sostituzione del membro effettivo che rappresenta il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno alla Commissione centrale suindicata;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato sen. dott. Fanelli Augusto Cesare è nominato membro effettivo della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori, di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'on. avv. Giuseppe Salari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1963

Il Ministro: Delle Fave

(7061)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1963.

Approvazione di tassi di premio relativi all'opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano:

Opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente riversibile da applicare alle forme di tipo misto.

Roma, addì 16 luglio 1963

Il Ministro: Togni

(7033)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1963.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia di assicurazioni di Milano », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano:

Tariffa 26, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 16 luglio 1963

Il Ministro: Togni

(7032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 22 marzo 1963 registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1963 registro n. 3 Presidenza, foglio n. 214

Il decreto presidenziale del 24 dicembre 1955 (Bollettino ufficiale 1957, dispensa 13, pagina 980) viene rettificato, per quanto riguarda le generalità in esso specificate, come appresso:

Nahmias Alessandro fu Giuseppe e di Natalon Regina da Costantinopoli, classe 1911.

(6829)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Olga Boza in Arezzi, Console onorario del Cile a Firenze.

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Guido Pagliai, Console onorario di Danimarca a Firenze, con giurisdizione sulle provincie di Firenze, Arezzo, Siena, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Luis Armando Bottazzi Suarez, Console generale onorario di Honduras a Genova.

In data 6 luglio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jayme Cardoso, Console generale del Brasile a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria, Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli e sulla Regione della Valle d'Aosta.

(6877)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Lioni

Con decreto ministeriale n. 300.8/62548 del 15 luglio 1963, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Lioni (Avellino) di un terreno sito in Lioni del periziato valore di L. 750.000 della superficie di mq. 1500, da distaccarsi dalla particella 176 del foglio di mappa n. 10, confinante con proprietà del Ministero dell'agricoltura e foreste (Caserma forestale), con via del Cimitero e con restante proprietà comunale, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(7057)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Beverino (La Spezia).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62542 del 15 luglio 1963, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla signora Giulia Colombo di un appezzamento di terreno sito in Beverino (La Spezia) del periziato valore di L. 45.000 della superficie di mq. 280, distinto in catasto al foglio 14, particella 264-*b*, che dopo la stipula dell'atto assumerà il numero definitivo 681, confinante con la strada vicinale di Sarnedi e con la restante proprietà della donante, da destinarsi a costruzione di un consultorio materno pediatrico.

(7058)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Sturno

Con decreto provveditoriale n. 35335 in data 17 luglio 1963, è stato approvato il piano di zona del comune di Sturno, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Il provveditore: ing. Fortunato GANGEMI

(7012)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro di Capistrello, con sede in Capistrello (L'Aquila)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1963, la Società cooperativa di lavoro di Capistrello, con sede in Capistrello (L'Aquila), costituita per rogito Saturnini in data 27 aprile 1947, repertorio 14923, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Ciofani Alberico.

(6871)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 16 maggio 1963 registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1963 registro n. 44 Difesa-Esercito, foglio n. 256

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 2 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1942, registro n. 4 Guerra, foglio n. 144 - Bollettino Ufficiale 1943, dispensa 26, pagina 1852:

Beninati Francesco di Antonino e di Banesi Caterina, da Barcellona (Messina), sergente 3° Reggimento fanteria, viene rettificato in: Benenati Francesco di Antonino e di Barresi Caterina, da Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Regio decreto 27 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1938, registro n. 4 Guerra, foglio n. 442 - Bollettino Ufficiale 1939, dispensa 42, pagina 3623:

Brecciaroli Mazzinio, fu Adelmo e di Magrini Anna, da Iesi (Ancona), aiutante di battaglia 724ª Bandera, viene rettificato in: Brecciaroli Mazzinio di Adelelmo e di Magini Anna.

Regio decreto 21 luglio 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1938, registro n. 24 Guerra, foglio n. 250 - Bollettino Ufficiale 1939, dispensa 56, pagina 5147:

Brecciaroli Mazzino fu Adelmo e di Magini Anna, da Iesi (Ancona), aiutante di battaglia 724ª Bandera, viene rettificato in: Brecciaroli Mazzinio di Adelelmo.

Regio decreto 18 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1939, registro n. 34 Guerra, foglio n. 197 - Bollettino Ufficiale 1939, dispensa 66, pagina 6589:

Lai Luigi di Salvatore e fu Cemus Maria Teresa, da S. Sperato (Cagliari), caporal maggiore 2° Reggimento fanteria « Freccie Azzurre ». Il cognome viene così rettificato: Loi.

Regio decreto 2 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1943, registro n. 11 Guerra, foglio n. 37 - Bollettino Ufficiale 1943, dispensa 54, pagina 3956.

Riva Giulio, da Bergamo, sottotenente 11° Reggimento alpini, battaglione « Trento », viene rettificato in: De Toma Giulio Cesare (già Riva Giulio), nato a Bergamo il 26 giugno 1918.

(6827)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1963

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1963 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° Luglio 1962 al 30 Giugno 1963			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1962		6.215		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	4.526.018		3.681.153	
effettive — residui	205.801		945.165	
Totale		4.731.819		4.626.318
per movimento di capitali — competenza	160.685		357.971	
per movimento di capitali — residui	26.085		31.632	
Totale		186.770		389.603
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.932.542		3.848.061	
Conti correnti	16.048.612		16.136.512	
Incassi da regolare . . .	1.859.280		1.784.940	
Altre gestioni . . .	6.967.918		6.735.408	
Totale		28.808.352		28.504.921
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	2.143		2.098	
Pagamenti da regolare	389.425		411.173	
Altri crediti	14.047.260		14.232.873	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	969		705	
Totale		14.439.797		14.646.849
Totale generale incassi e pagamenti		48.172.953		48.167.691
Fondo di cassa al 30 giugno 1963 . . .		—		5.262
Totale a pareggio		48.172.953		48.172.953

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 Giugno 1963 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		5.262	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	22		
Pagamenti da regolare . .	210.505		
Altri crediti	1.472.950		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	37		
Totale crediti . . .		1.683.514	
In complesso . .			1.688.776
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.824.934		
Conti correnti	711.719		
Incassi da regolare	140.264		
Altre gestioni	539.058		
Totale debiti . . .			5.215.975
Situazione del Tesoro (passività)			3.527.199
Circolazione di Stato (metallica) al 30 giugno 1963: L. 167.238 milioni			

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(7079)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1963

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000 000 000 —
Cassa	»	28.624 150 435 —
Portafoglio su piazze italiane	»	674.161 332.386 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	193 602 979 —
Anticipazioni	»	364.467 905 239 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	29.432 570 000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.903 275 733 —
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	2.062.652 222 622 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	221.656 101 910 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	136.055 503 337 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	440.000 000 000 —
Spese	»	35.102 400 609 —
	L.	5.056.249.064.651 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.559.820.879.816 —
	L.	9.616.069.944.467 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE	L.	9.616.078.808.400 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	3.203.750 881 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	21 207 054 187 —
Depositi in conto corrente liberi			»	73.115 782 796 —
Conti correnti vincolati			»	1.297 135 090.699 —
Creditori diversi			»	253 444 166 439 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria			»	135 195 162.107 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	29 421.337 038 —
Rendite del corrente esercizio			»	35 434 745 077 —
			L.	5.048.704.219.343 —
Capitale sociale	L	300 000 000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	4 589 436 085 —		
Fondo di riserva straordinario	»	2.655 409 223 —		7.544.845.308 —
			L.	5.056.249.064.651 —
Depositanti			»	4.559.820.879.816 —
			L.	9.616.069.944.467 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE			L.	9.616.078.808.400 —

Il Governatore: CARLI

p *Il Ragioniere Generale:* FALSINI

(7078)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di avvocato di 2ª classe e procuratore di 2ª classe (ruolo legale - grado 6°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di avvocato di 2ª classe e procuratore di 2ª classe (ruolo legale - grado 6°) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 30 anni.

Tale limite di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) avere già espletato il servizio militare di leva o esserne stati definitivamente esentati;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) sana e robusta costituzione fisica;

G) diploma di laurea in giurisprudenza, titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale e iscrizione all'albo professionale degli avvocati o dei procuratori legali.

Nei confronti del personale già in servizio presso l'Istituto si prescinde dai requisiti di cui alle precedenti lettere *B*) e *C*).

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 10 giugno 1963, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso.

Tutti gli altri requisiti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200 e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via Lucania, 29, Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale;

f) di essere iscritti all'albo professionale degli avvocati o dei procuratori legali indicando la data di iscrizione;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali, indicandone la natura;

l) di avere già espletato il servizio militare di leva o di esserne stati definitivamente esentati;

m) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

o) l'espresso impegno di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto a norma dell'art. 4 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto e procedura civile;
b) diritto amministrativo.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) diritto e procedura penale;
b) diritto del lavoro;
c) legislazione sociale;
d) diritto costituzionale;
e) diritto tributario.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove scritte e quelli che formeranno oggetto della prova orale sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che avranno superato la prova orale, secondo la votazione a ciascuno di essi attribuita, nonchè l'elenco dei candidati che non avranno superato detta prova.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1º agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202850/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno l'apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera c), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure uno dei documenti indicati nella lettera c) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera d);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera e) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti Autorità;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione spe-

ciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

Agli effetti del presente concorso trova applicazione quanto previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia di precedenze per la nomina a pubblici impieghi.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo legale alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8 — comma secondo — del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

A) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale;

C) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante l'iscrizione all'albo degli avvocati od a quello dei procuratori legali e la relativa decorrenza;

D) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera B), del presente bando, dovranno produrre entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti nelle forme previste dall'art. 7, semprechè non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina;

E) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da lire 200, rilasciato dal Sindaco del Comune di origine o di residenza;

G) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

H) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso da parte di un sanitario di sua fiducia;

I) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, per coloro che abbiano già espletato il servizio militare di leva.

Coloro che siano stati definitivamente esentati dal servizio di leva presenteranno la copia del foglio matricolare o, se dichiarati riformati dal Consiglio di leva, il certificato di esito di leva rilasciato dalle competenti autorità.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso con la loro assegnazione al grado 6°.

Ai vincitori del concorso sarà attribuito all'atto della nomina in ruolo, il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale di nuova assunzione appartenente al grado 6° del ruolo legale.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, alla data stabilita, presso la sede loro assegnata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del Presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il Presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Il Presidente: COPPINI

ALLEGATO 1

Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo da L. 200.

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Lucania, 29. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . (1) . . . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di avvocato di 2ª classe e di procuratore di 2ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 202 del 29 luglio 1963.

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della attività professionale di avvocato o di procuratore legale;

f) di essere iscritto all'albo professionale degli avvocati (o dei procuratori legali) dal . . . .;

g) di aver già espletato il servizio militare di leva. (In caso contrario dovranno essere precisati i motivi che hanno determinato la definitiva esenzione dal servizio stesso);

h) di avere (o non avere) prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni. Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

I sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . . . .

. . . . (4)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 10 giugno 1963, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali, dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Non è ammessa l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle indicate all'art. 3 del bando.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. *Diritto civile*

Nozione e fondamento del diritto; diritto e morale; diritto naturale e diritto positivo; diritto oggettivo; fonti ed elementi del diritto oggettivo; diritto soggettivo: acquisto, modificazione ed estinzione del diritto soggettivo.

Il fatto giuridico, l'atto ed il rapporto giuridico; il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione; il nuncius; il rappresentante diretto ed il rappresentante indiretto; i vizi della volontà negoziale; le cause di discordanza tra volontà interna ed esterna; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico: nullità, annullabilità, risolubilità, rescindibilità, revocabilità, caducità del negozio giuridico.

Il diritto delle persone: la persona fisica, la capacità giuridica, la capacità di agire e la capacità naturale; gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci; le persone giuridiche; le associazioni non riconosciute.

Il diritto di famiglia, il matrimonio, i diritti patrimoniali, la filiazione, le azioni di stato e gli atti dello stato civile.

Il diritto delle successioni; le successioni mortis causa: concetto, fondamento e funzione, gli elementi costitutivi della successione a causa di morte; la successione legittima; la successione dei legittimati e la successione ab intestato; la successione testamentaria.

Il diritto sulle cose: nozione e classificazione delle cose; la proprietà e il possesso: concetto, categorie, funzioni, limiti e tutela; comunione e condominio; i diritti reali di godimento su cose altrui: usufrutto, uso, abitazione, servitù prediale, superficie ed infiteusi; i diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca).

Il diritto delle obbligazioni; l'obbligazione: concetto, elementi, specie, fonti; le modificazioni soggettive ed oggettive della obbligazione, l'estinzione dell'obbligazione; il contratto: concetto, elementi, funzione e categorie; i singoli contratti civili e commerciali; le obbligazioni da negozi unilaterali; titoli di credito ed, in particolare, la cambiale; obbligazioni ex lege; atti illeciti; surroga; tutela dei diritti soggettivi; trascrizione; la garanzia generica e le garanzie specifiche dei diritti di credito; l'accertamento del diritto soggettivo: i mezzi di prova; la transazione; la sentenza del giudice; la prescrizione e la decadenza.

L'impresa, l'imprenditore, l'azienda, le società commerciali; la procedura concorsuale ed in particolare il concordato; il fallimento.

2. *Procedura civile*

Nozioni generali sui principi istituzionali; le azioni; le persone: giudice, parti, pubblico Ministero; gli atti.

Il processo di cognizione in generale con particolare riferimento all'introduzione, all'istruzione ed alla decisione della causa.

Vicende anormali del processo: riunione di procedimenti, procedimenti in contumacia, sospensione, interruzione ed estinzione del processo; nozioni sui mezzi di impugnazione in generale; l'appello, il ricorso per Cassazione, la revocazione, l'opposizione di terzo.

La sentenza: suoi limiti ed efficacia; il giudicato; nozione del processo esecutivo e dei procedimenti speciali.

Il processo di esecuzione: esecuzione forzata e processo esecutivo; titolo esecutivo e precetto.

Espropriazione forzata: regole generali e comuni a tutte le forme di espropriazione; espropriazione mobiliare presso il debitore; espropriazione presso terzi; espropriazione immobiliare; forme speciali di espropriazione. Esecuzione per consegna o per rilascio di obbligazioni di fare e di non fare.

Le opposizioni (del debitore e dei terzi).

Sospensione del processo.

Procedimenti speciali: ingiuntivo, di sfratto; cautelari; in materia di volontaria giurisdizione; di attuazione di diritti potestativi (di divisione, purgazione, ipoteche, copia e collazione atti, ecc.); il procedimento di delibazione.

L'arbitrato.

3. *Diritto amministrativo*

Il diritto amministrativo: concetto, carattere e fonti; l'amministrazione in senso soggettivo ed oggettivo.

Teoria generale dell'atto amministrativo: concetto, elementi costitutivi, categorie, formazione, esecutorietà, esecutività, legittimità presunta dell'atto amministrativo, i soggetti attivi e passivi dell'atto amministrativo; i vizi dell'atto amministrativo; invalidità, inefficacia, imperfezione, nullità, annullabilità e revocabilità dell'atto amministrativo; ratifica, sanatoria e conversione.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

La giustizia amministrativa: diritti ed interessi; i soggetti, l'oggetto, la costituzione, lo svolgimento e la cessazione dei giudizio amministrativo; la giurisdizione ordinaria: competenza e poteri del giudice ordinario nelle controversie amministrative, il criterio della causa petendi e del petitum, il principio del solve et repete, regole procedurali con particolare riferimento alla esecuzione della sentenza contro la pubblica Amministrazione.

La giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni; la giurisdizione generale di legittimità, di merito ed esclusiva.

I conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione.

Ordinamento, attribuzioni ed attività delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.

La regolamentazione generale del rapporto d'impiego pubblico, con particolare riguardo alle fonti, alla natura, costituzione, svolgimento, cessazione del rapporto; diritti e doveri dell'impiegato.

I compiti di benessere dello Stato.

Igiene e sanità pubblica: Organi dell'Amministrazione sanitaria; professioni sanitarie e imprese di interesse sanitario; limitazioni della libertà e della proprietà privata nell'interesse dell'igiene e della sanità; l'assistenza sanitaria.

Assistenza e beneficenza pubblica; nozioni generali; beneficenza istituzionale; beneficenza legale; spese di spedalità.

PROVA ORALE

A. *Diritto penale*

Nozioni generali sui principi istituzionali; la norma penale; l'interpretazione della legge penale con particolare riferimento all'analogia; limiti temporali, spaziali e personali della norma; concorso apparente di norme coesistenti.

Concetto di reato con particolare riferimento ai soggetti attivo e passivo; elementi essenziali del reato: condotta, evento, rapporto di causalità, dolo, colpa, responsabilità oggettiva; le cause di esclusione del dolo e della colpa; le cause di giustificazione.

Le circostanze del reato, il tentativo, il concorso di reati e di persone nel reato; il soggetto attivo del reato; l'imputabilità e la capacità criminale.

Nozioni generali sulle misure di sicurezza e sull'elemento soggettivo nelle contravvenzioni; conseguenze giuridiche del reato; natura della pena e sua disciplina giuridica; cause di estinzione della punibilità.

L'amnistia; l'indulto e la grazia; oblazione e riabilitazione.

Le obbligazioni civili nascenti dal reato.

Delitti contro la pubblica Amministrazione con particolare riferimento: al peculato, alla malversazione, alla concussione, alla corruzione, alla violenza ed oltraggio al pubblico ufficiale, all'usurpazione di pubbliche funzioni; nozione di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio.

Delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Delitti contro l'incolumità pubblica con particolare riferimento alla somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed al commercio di sostanze stupefacenti.

Delitti contro la fede pubblica con particolare riferimento alla falsità in atti e personale.

Delitti contro la persona con particolare riferimento ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Delitti contro il patrimonio con particolare riferimento alla truffa, all'appropriazione indebita ed al furto.

B. *Procedura penale*

Nozioni generali sui principi istituzionali; processo ed azione penale; giurisdizione penale.

I soggetti del processo: giudice, pubblico Ministero, imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per l'ammenda, difensori e procuratori.

Nozione e classificazione degli atti processuali.

Le principali fonti di prova; istruttoria penale: atti preliminari, istruzione formale, istruzione sommaria, riapertura della istruzione.

Il giudizio di primo grado: atti preliminari, dibattimento, sentenza.

I giudizi speciali: direttissimo, per decreto, contumaciale.

Appello e ricorso per Cassazione; mezzi straordinari di impugnazione; esecuzione delle sentenze.

C. *Diritto del lavoro*

Disciplina delle attività professionali con particolare riguardo ai contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Definizione, requisiti, costituzione del rapporto di lavoro e principali obbligazioni delle parti.

Estinzione del rapporto di lavoro, relativi effetti e tutela processuale individuale.

D. *Legislazione sociale*

Definizione, contenuto e caratteri della legislazione sociale.

Origini e sviluppo della legislazione sociale.

Le fonti.

I soggetti.

La disciplina amministrativa del lavoro: limitazioni alla formazione, allo svolgimento ed all'estinzione del rapporto di lavoro. Igiene e sicurezza del lavoro.

La Previdenza sociale.

Le varie forme di assicurazione sociale e gli Enti che vi provvedono.

I soggetti delle assicurazioni sociali, le prestazioni, i contributi.

Fonti giuridiche dell'assicurazione contro le malattie.

Il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.; principi fondamentali; l'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.A.M.

Il rischio di malattia: limiti di competenza tra Enti previdenziali e Enti locali; norme assicurative comuni e norme assicurative sociali.

Diritto di surrogazione e diritto di rivalsa.

La vigilanza per l'attuazione della legislazione sociale: gli Organi che vi provvedono.

La responsabilità penale, amministrativa e civile derivante dall'inosservanza delle norme di legislazione sociale.

La tutela dei diritti in materia di legislazione sociale.

E) *Diritto costituzionale*

Caratteri e definizioni del diritto costituzionale in generale.

Gli elementi costitutivi dello Stato: il Governo, i cittadini, il territorio.

La personalità giuridica e la sovranità dello Stato.

Fonti del diritto costituzionale italiano.

Le libertà costituzionali: principi generali e singole libertà. Diritti e doveri politici.

L'organizzazione costituzionale dello Stato: prerogative, funzioni e posizione del Capo dello Stato nella Repubblica. Organizzazione, funzionamento, guarentigie e funzioni del Parlamento.

Formazione ed efficacia delle leggi: legge costituzionale; legge ordinaria; decreti legge; decreti legislativi. Questioni relative alla costituzionalità delle leggi.

Definizione e classificazione delle funzioni governative, con particolare riguardo alle funzioni ed alle responsabilità dei Ministri.

La Corte Costituzionale della Repubblica Italiana: composizione; funzioni.

Il Consiglio superiore della magistratura: natura, composizione e funzioni.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: natura, composizione e attribuzioni.

F) *Diritto tributario*

Il diritto tributario: concetto, carattere e fonti.

Concetto e classificazione dei tributi: imposta, tributo speciale, tassa.

Il rapporto giuridico di imposta: concetto, soggetti, origine e contenuto del rapporto di imposta.

L'accertamento dell'imposta: concetto e funzione, forme e natura giuridica dell'accertamento; rimedi giuridici contro l'atto di accertamento: ricorso gerarchico, alle Commissioni, ad altri Organi amministrativi, l'azione giudiziaria, la regola del solve et repete.

L'estinzione del debito di imposta: pagamento, esecuzione, prescrizione.

Le sanzioni fiscali: concetto, distinzioni e norme processuali.

Le imposte dirette ed indirette, reali e personali; generalità; concetti; distinzioni. Le varie imposte nel sistema del diritto tributario italiano.

Tributi degli Enti minori, con particolare riguardo ai tributi degli Enti territoriali.

(6785)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a trentotto posti di assistente aggiunto in prova del Genio militare, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1960, registro n. 54, foglio n. 295, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a settantadue posti di assistente aggiunto in prova del Genio militare della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Visto il successivo decreto ministeriale 1° marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1961, registro n. 22, foglio n. 98, con il quale il numero dei posti nella qualifica di assistente aggiunto in prova del Genio militare messi a concorso con il decreto ministeriale 15 dicembre 1959 è stato ridotto da settantadue a trentotto;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Considerato che le prove di esame del concorso a trentotto posti di assistente in prova del genio militare, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1959, non sono state ancora iniziate;

Ritenuta pertanto la necessità che venga riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per permettere la partecipazione delle donne al concorso medesimo;

Considerata, altresì, l'opportunità che il suddetto termine venga, con l'occasione, riaperto per tutti, senza distinzione di sesso, nell'interesse dell'Amministrazione a consentire una maggiore affluenza di candidati al concorso ai fini di una maggiore selezione;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperto, per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a trentotto posti di assistente aggiunto in prova del Genio militare, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1962.

Al predetto concorso possono partecipare anche le donne.

Sono dispensati dal presentare istanza di partecipazione coloro che hanno già presentato analoga istanza nei termini previsti dall'art. 3 del bando di concorso di cui al precedente decreto ministeriale 15 dicembre 1959.

Coloro invece che, non avendo presentato istanza nei predetti termini, intendono partecipare al concorso dovranno redigere la domanda in carta legale da L. 200 secondo lo schema allegato al citato decreto ministeriale 15 dicembre 1959, indirizzandola al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale civili e affari generali - 2ª Divisione personale civile di ruolo).

La domanda sarà considerata fuori termine, e pertanto, irricevibile, qualora pervenga al Ministero oltre il termine di cui al precedente comma.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra prescrizione del bando di concorso (citato decreto ministeriale 15 dicembre 1959) che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1963
Registro n. 48, foglio n. 46

(7065)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quindici posti di vice ragioniere geometra del Genio militare in prova, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 67, foglio n. 313, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quindici posti di vice ragioniere geometra del Genio militare in prova della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Considerato che le prove d'esame del concorso a quindici posti di vice ragioniere geometra in prova del genio militare, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1961, non sono state ancora iniziate;

Ritenuta pertanto la necessità che venga riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per permettere la partecipazione delle donne al concorso medesimo;

Considerata, altresì, l'opportunità che il suddetto termine venga, con l'occasione, riaperto per tutti, senza distinzione di sesso, nell'interesse dell'Amministrazione a consentire una maggiore affluenza di candidati al concorso ai fini di una maggiore selezione;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperto, per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a quindici posti di vice ragioniere geometra del Genio militare in prova, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 23 settembre 1961.

Al predetto concorso possono partecipare anche le donne.

Sono dispensati dal presentare istanza di partecipazione coloro che hanno già presentato analoga istanza nei termini previsti dall'art. 3 del bando di concorso di cui al precedente decreto ministeriale 24 maggio 1961.

Coloro invece che, non avendo presentato istanza nei predetti termini, intendono partecipare al concorso dovranno redigere la domanda in carta legale da L. 200 secondo lo schema allegato al citato decreto ministeriale 24 maggio 1961, indirizzandola al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione personale civile di ruolo).

La domanda sarà considerata fuori termine, e pertanto, irricevibile, qualora pervenga al Ministero oltre il termine di cui al precedente comma.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra prescrizione del bando di concorso (citato decreto ministeriale 24 maggio 1961) che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1963
Registro n. 48, foglio n. 44

(7066)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattordici posti di assistente aggiunto in prova del Genio militare, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1960, registro n. 23, foglio n. 68, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattordici posti di assistente aggiunto in prova del Genio militare coefficiente 180) della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito, riservato al personale statale non di ruolo (impiegati e salariati) e dei ruoli;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici;

Considerato che le prove di esame del concorso a quattordici posti di assistente aggiunto in prova del Genio militare, riservato al personale statale non di ruolo e dei ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1959, non sono state ancora iniziate;

Ritenuta pertanto la necessità che venga riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per permettere la partecipazione delle donne al concorso medesimo;

Considerata, altresì, l'opportunità che il suddetto termine venga, con l'occasione, riaperto per tutti, senza distinzione

di sesso, nell'interesse dell'Amministrazione a consentire una maggiore affluenza di candidati al concorso ai fini di una maggiore selezione;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperto, per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a quattordici posti di assistente aggiunto in prova del Genio militare, riservato al personale statale non di ruolo (impiegati e salariati) e dei ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 3 febbraio 1961.

Al predetto concorso possono partecipare anche le donne.

Sono dispensati dal presentare istanza di partecipazione coloro che hanno già presentato analoga istanza nei termini previsti dall'art. 3 del bando di concorso di cui al precedente decreto ministeriale 30 aprile 1959.

Coloro invece che, non avendo presentato istanza nei predetti termini, intendono partecipare al concorso dovranno redigere la domanda in carta legale da L. 200 secondo lo schema allegato al citato decreto ministeriale 30 aprile 1959, indirizzandola al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali 2ª Divisione personale civile di ruolo).

La domanda sarà considerata fuori termine, e pertanto, irricevibile, qualora pervenga al Ministero oltre il termine di cui al precedente comma.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra prescrizione del bando di concorso (citato decreto ministeriale 30 aprile 1959) che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1963
Registro n. 48, foglio n. 45

(7067)

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a sette posti di chimico aggiunto in prova e ad un posto di fisico aggiunto in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 17 maggio 1963), con il quale sono stati indetti un pubblico concorso a sette posti di chimico aggiunto in prova e un pubblico concorso ad un posto di fisico aggiunto in prova;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi sopracitati;

Decreta:

Articolo unico

Il termine utile (16 luglio 1963) per la presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi a sette posti di chimico aggiunto in prova e ad un posto di fisico aggiunto in prova, indetti con decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 17 maggio 1963, è prorogato al 31 agosto 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1963
Registro n. 48 Esercito, foglio n. 328

(7068)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso per cinquantasei posti di dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 13 del 15 luglio 1963, pubblica il decreto ministeriale 21 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1963, che approva la graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso per esame a cinquantasei posti di dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1961.

(7051)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per tre sottotenenti in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale, indetto con decreto interministeriale 2 gennaio 1963.

Nel foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 58, in data 17 luglio 1963, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1963, registro n. 60 Difesa-Marina, foglio n. 162, dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo del genio navale, bandito con decreto interministeriale 2 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 21 febbraio 1963.

(7052)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7036, del 18 dicembre 1962, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Benevento;

Visti i verbali delle operazioni di concorso compilati dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti per le sedi farmaceutiche di cui al concorso in narrativa:

1. Lombardi Roberto	punti 68,250
2. Capece Domenico	» 63,125
3. Castellana Bonaventura	» 50,175
4. Amoriello Maria Giuseppina	» 44,125
5. Moribondo Salvatore	» 43,700
6. Viscosi Augusto	» 41,125

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 8 luglio 1963

Il medico provinciale: SECRETO

(6848)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 205 del 26 gennaio 1963, con il quale veniva bandito il concorso per due condotte veterinarie consorziali vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciali dei veterinari e delle Amministrazioni consorziali interessate;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia è costituita come appresso:

Presidente:
Barbato dott. Antonio, vice prefetto.

Membri:
Zanetti dott. Amedeo, veterinario provinciale;
Montroni prof. Luigi, docente in patologia e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Bologna;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medico-veterinaria presso l'Università di Milano;
Lanfranchi dott. Bepi, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Arnaldo Perrottelli, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 17 luglio 1963

Il veterinario provinciale: ZANETTI

(7020)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 781 del 25 marzo 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio tra i comuni di Acquapendente e Proceno;
Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice di tale concorso;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 854;
Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e del Consorzio in parola;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario tra i comuni di Acquapendente e Proceno è costituita come appresso:

Presidente:
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:
Travaglini dott. Marco, medico provinciale;
Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'Istituto d'igiene della Università di Roma;
De Antoni prof. Vittorio, direttore dell'Ospedale civile di Viterbo, docente in patologia medica;
Nobili dott. Lido, ufficiale sanitario del Consorzio Tarquinia-Tuscania, Montalto di Castro e Monteromano.

Segretario:
Ricci dott. Enzo, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Viterbo.

Viterbo, addì 5 luglio 1963

Il Medico provinciale

(7021)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.